

IV° SETTORE – AREA DI VIGILANZA COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 18865

Lì, 12 Ottobre 2013

Ordinanza n. 59/2013

Pec : carlocontisrl@pec.it – Raccomandata A/R

OGGETTO: Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi prodotti dalla SCIA presentata per l'avvio dell'attività di parcheggio di autoveicoli sequestrati e non (art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990).

Il Responsabile del Settore

Vista la SCIA presentata in data 09/10/2013 e registrata al Prot. n. 18622 con la quale il sig. Sbrescia Ciro, nato a Sant'Anastasia (NA) il 04/12/1956 e residente in Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro n. 32 – Codice Fiscale SBRCRI56T04L262B, in qualità di legale rappresentante della ditta "Carlo Conti s.r.l." con sede in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 423 – Partita IVA 02545300648 – iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Avellino al n. AV - 165700, ha segnalato la sua volontà di iniziare l'attività di parcheggio di autoveicoli sequestrati e non sull'immobile sito in Atripalda (AV) alla VII e VIII Traversa di Via Appia individuato in Catasto al Foglio di Mappa n. 7 Particella n. 317 di mq. 3910 circa;

Considerato che dall'istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base della SCIA presentata, sono emersi i sotto elencati elementi ostativi che non consentono l'avvio, la prosecuzione e la conformazione dell'attività :

↳ Sull'immobile indicato per lo svolgimento dell'attività, situato in Atripalda (AV) alla VII e VIII Traversa di Via Appia individuato in Catasto al Foglio di Mappa n. 7 - Particella n. 317 di mq. 3910, grava l'Ordinanza n. 1295/2009/49 emessa dal Sindaco del Comune di Atripalda (AV) in data 30/01/2009 con la quale a seguito di accertamenti effettuati dal Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV), dall'ARPAC di Avellino e dalla Polizia Municipale di Atripalda (AV), si intimava, per la tutela della salute pubblica, ai sigg. :

- Conti Carlo, nato a Cosenza il 13/05/1975 e residente in Avellino alla Via F. Tedesco n. 423;
- Barisano Rosa, nata ad Avellino il 27/07/1973 ed ivi residente alla Contrada S. Eustacchio n. 3/D, amministratrice della società "La Cattolica Immobiliare s.r.l."

lo sgombero dell'area da veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e penale, veicoli combust, motori di veicoli, moto e video giochi, entro 30 giorni.

In data 09/03/2009 con nota Prot. n. 2139 il Comando della Polizia Municipale di Atripalda (AV) accertava la mancata ottemperanza al detto dispositivo. Inottemperanza che permane anche alla data odierna e per la quale è in corso apposito procedimento penale presso l'Autorità Giudiziaria.

Visto l'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990 che dispone : "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro

un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.”;

Atteso che nel caso di specie non è possibile, per motivi giudiziari, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, invitare l'interessato a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti dovendo essere per prima ottemperato il disposto dell'Ordinanza Sindacale Prot. n. 1295/2009/49;

Considerato pertanto che le motivazioni di cui sopra sono ostative all'esercizio dell'attività;

Visto il D.P.R. 19 Dicembre 2001, n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”;

Visto il D.M. 1 Febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al Dirigente/Responsabile del Servizio;

Visto il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Richiamato il Decreto Sindacale Prot. n. 12714 del 09/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del IV Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Alla ditta “Carlo Conti s.r.l.” con sede in Avellino alla Via Francesco Tedesco n. 423 – Partita IVA 02545300648 – legale rappresentante sig. Sbrescia Ciro, nato a Sant'Anastasia (NA) il 04/12/1956 e residente in Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro n. 32 – Codice Fiscale SBRCRI56T04L262B, per i motivi indicati in premessa, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi prodotti dalla SCIA presentata in data 09/10/2013 con Prot. n. 18622 a questo Comune per svolgere attività di parcheggio di autoveicoli sequestrati e non.

La presente costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90. Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta.

In relazione alla presente comunicazione la S.V. può prendere visione degli atti del procedimento, presentare rilievi, osservazioni e memorie di cui all'art. 10 della Legge sul Procedimento Amministrativo 7 Agosto 1990, n. 241.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso:

- ❖ entro 60 (sessanta) giorni al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ❖ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Responsabile del IV Settore
(Dr. Domenico Giannetta)